REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
SETTORE 1 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DIPARTIMENTALI, USI CIVICI, BIODIVERSITA'

Assunto il 20/12/2024

Numero Registro Dipartimento 2233

==========

DECRETO DIRIGENZIALE

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N°. 19053 DEL 20/12/2024

Oggetto: Accertamento della sussistenza del gravame di uso civico sui terreni in agro del Comune di Palmi (RC) individuati catastalmente al foglio di mappa n. 22 particelle nn. 708, 709, 710, 711, 712, 714, 750, 65 e 67, interessati dai lavori del costruendo Nuovo Ospedale della Piana - Verifica della delibera di Giunta Comunale n. 171 del 08/10/2024.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

- la L.R. del 13/05/1996 n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare l’art. 30 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- la D.G.R. n. 572 del 24/10/2024 concernente “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del regolamento regionale n. 12/2022 e s.m.i.” con la quale è stato stabilito che le modifiche organizzative approvate, determinano per il Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari – Forestazione”, ridenominato senza modifiche funzionali, in Dipartimento “Agricoltura e Sviluppo Rurale” solo una diversa distribuzione interna delle competenze già ascritte alla medesima Struttura e che le modifiche organizzative riguardano i Settori n. 5, n. 7 e n. 9 del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Forestazione” con conseguenti effetti caducatori sugli incarichi dirigenziali in essere e non il Settore n. 1 “Coordinamento delle Attività Dipartimentali e Usi Civici – Biodiversità”;
- il regolamento regionale n. 11/2024 concernente “Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.” pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024 ed entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione;
- il D.D.G. n. 15768 del 11/11/2024 avente per oggetto: Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 572 del 24.10.2024. Micro-organizzazione;
- la Delibera n. 159 del 10/04/2024 ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 18 del 12/04/2024, con il quale è stato conferito all’Ing. Iiritano Giuseppe l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;
- la D.G.R. n. 297 del 23.06.2023 con la quale è stata individuata, per l’incarico di direzione del Settore n. 1 “Coordinamento delle attività dipartimentali, Usi civici, Biodiversità”, la Dott.ssa Francesca Palumbo, dirigente già assegnata al Dipartimento, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del R.R. n. 10/2021”;
- il D.D.G. n. 9396 del 03/07/2023 con il quale, prendendo atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 297 del 23/06/2023, è stato conferito alla Dott.ssa Francesca Palumbo l’incarico di Dirigente del Settore n. 1 “Coordinamento delle attività dipartimentali, Usi civici, Biodiversità” con decorrenza dal 3 luglio 2023 e per la durata di anni tre;
- il D.D.S. n. 1563 del 08/02/2024 avente per oggetto “Micro-organizzazione del Settore n.1 “Coordinamento delle attività dipartimentali, Usi civici, Biodiversità”, Individuazione dei responsabili del procedimento, assegnazione delle mansioni ed attività anno 2024” con il quale, tra l’altro, viene conferita al funzionario Vincenzo Sangiovanni la responsabilità dei procedimenti in materia di usi civici;
- la D.G.R. n. 571 del 24/10/2024 recante “DGR n. 29/2024 (Approvazione Piano Integrato di Attività’ e Organizzazione 2024/2026) e DGR n. 444/2024 – Modifica ed integrazione”;

VISTA la normativa statale vigente in materia di usi civici ed in particolare:

- la legge 16 giugno 1927, n. 1766 di conversione in legge del R. D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;
- il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 di approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;
- la legge 11 giugno 1925, n.988 di Conversione in legge del r.d.l. 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue;

- Il R.D. 15 novembre 1925, n. 2180 con il quale è stata approvato il regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno;
- la legge 10 luglio 1930 n. 1078 rubricata “Definizione delle controversie in materia di usi civici”;
- la legge 17 aprile 1957, n. 278 rubricata “Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali”;
- l’art. 1, commi 1° e 3°, d.P.R. 15 gennaio 1972, n.11 (“trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei personali ed uffici”) che prevedono che: “Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario (…)” e che: “in materia di usi civici, il trasferimento riguarda le funzioni amministrative: (…)”;
- l’art. 66 (Agricoltura e Foreste) d.P.R. 24 Luglio 1977, 616 ha disposto ai commi 5, 6 e 7 che: “Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze. Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1972, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 giugno 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377. L'approvazione della legittimazione di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione interessata”.
- la Legge 8 luglio 1980, n. 319 concernente “Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria”;
- la legge 8 agosto 1985, n. 431 (cd. Legge Galasso), Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616., ha sottoposto a vincolo paesaggistico, tra gli altri beni, le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate dagli usi civici;
- l’art. 142 d.lgs. 42 del 2004, prevede che: “sono comunque di interesse paesaggistico (…): h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate dagli usi civici”;
- l’art. 4, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (T.U. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA') “I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione”, ed i successivi commi 1 bis, 1 ter ed 1 quater 1, che disciplinano in particolare la compatibilità dell’’opera pubblica o di pubblica utilità con i beni gravati da uso civico;
- la legge 20 novembre 2017 n. 168 e ss.mm.ii. concernente “Norme in materia di domini collettivi”, in particolare l’art. 3 che disciplina i beni collettivi e stabilisce al comma 3 che: “*Il regime giuridico (…) resta dell’inalienabilità, dell’indivisibilità, dell’inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale”*, al comma 5 che “*l’utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d’uso stabilite dal dominio collettivo*” ed al comma 6 che “*con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici*.”;

VISTA la normativa regionale vigente in materia di usi civici ed in particolare:

- la Legge regionale 21 agosto 2007 n. 18, recante «Norme in materia di usi civici» e ss.mm.ii.;
- il "Regolamento di attuazione dell'art.13 della l.r. 18/2007. Disciplina dell'albo regionale degli istruttori e periti demaniali" n. 10 del 05 dicembre 2022;
- l'art. 14 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., con il quale si stabilisce che le funzioni amministrative in materia di usi civici sono delegate ai Comuni nel rispetto della normativa statale vigente e se le terre oggetto di usi civici sono comprese nel territorio di più Comuni, la funzione amministrativa compete a ciascun Comune in relazione alla parte di territorio di competenza;
- l'art. 15 comma 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., con il quale si stabilisce che "Le Amministrazioni comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano l'atto finale del procedimento con deliberazione della Giunta comunale in esito all'istruttoria affidata al perito istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative";
- l'art. 15 comma 2 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., con il quale si stabilisce che il provvedimento finale del Comune diviene efficace a seguito di controllo del dipartimento regionale competente, che esercita l'esame di legittimità sul provvedimento;

CONSIDERATO che:

- la conoscenza/presenza del vincolo dell'uso civico, ai fini paesaggistici, è rilevante e imprescindibile poiché implica la valutazione per la conservazione e la tutela delle matrici degli antichi paesaggi agrari, atteso che il legislatore statale, oltre agli aspetti paesaggistici ex art. 142, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 42/2004, ne disciplina l'utilizzo sotto l'aspetto del bene universale che potrebbe essere sottratto alla collettività con usi non consoni e/o non compatibili alla normativa vigente in materia di usi civici e secondo le procedure dalle stesse dettate (L. n. 1766/1926, R.D. n. 332/1928 nonché D.P.R. n. 327/2001, art. 4, L.R. n. 17/2008, L. n. 168/2017);
- nell'ambito della procedura di realizzazione del Nuovo Ospedale della Piana si è reso necessario procedere alla ricognizione dell'esistenza di terreni gravati da uso civico relativamente all'area di costruzione;
- il Comune di Palmi con Determina R.G. n. 1273 del 29.12.2023 ha affidato l'incarico di Perito Istruttore Demaniale (P.I.D.) all'Arch. Calabrò Domenico Giuseppe, iscritto all'ordine degli architetti della Provincia di Reggio Calabria, presente negli elenchi all'uopo predisposti da codesto Ufficio Regionale, per la ricognizione dei terreni gravati da uso civico "Aree costruendo nuovo Ospedale della Piana";
- il Comune di Palmi con Prot. n. 29061 del 30.07.2024 ha acquisito comunicazione dell'espletamento dell'incarico da parte del P.I.D. con la trasmissione dei relativi elaborati;
- il Comune di Palmi ha provveduto alla pubblicazione di tutti gli atti riguardanti le operazioni di verifica e sussistenza usi civici presso l'Albo Pretorio comunale dal 28.08.2024 al 27.09.2024;
- il Comune di Palmi con deliberazione di Giunta comunale n. 171 del 08/10/2024 ha attestato che sono state effettuate le comunicazioni e notificate alle parti interessate, conformemente agli artt. 15 e 30 del R.D. 332/1928 riguardanti l'espletamento dell'incarico da parte del P.I.D., con notifica dei relativi elaborati e che non sono pervenute all'Ente comunale opposizioni;

VISTA la PEC del 15/10/2024, assunta al prot. n. 648815 del 16/10/2024, con la quale il Comune di Palmi (RC) ha trasmesso l'atto finale del procedimento adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 171 del 08/10/2024 ai sensi dell'art. 15 c. 1 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii., in esito all'istruttoria di accertamento demaniale eseguita dal P.I.D. incaricato, dalla quale risulta che i terreni individuati catastalmente al foglio di foglio di mappa n. 22 particelle nn. 708, 709, 710, 711, 712, 714, 750, 65 e 67 del Comune di Palmi (RC), **non risultano gravati da uso civico**;

RICHIAMATA la competenza del Comune di Palmi (RC) in ordine alla vigilanza ed alla gestione dei beni di uso civico ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii. nonché ai sensi della normativa vigente in materia di governo del territorio;

ESAMINATO il provvedimento dell'Amministrazione comunale e verificato che lo stesso appare conforme alla normativa vigente;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria in quanto le spese per l'istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono per legge a carico del richiedente l'accertamento;

ATTESTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi per il funzionario ed i Dirigenti firmatari del presente decreto, ai sensi della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza e pubblicità degli atti (L. n. 190/2012 e D.lgs.33/2013), dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., degli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento del personale in servizio presso gli uffici della Giunta della Regione Calabria, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 357 del 21 luglio 2023;

Su Proposta del Responsabile di Procedimento che attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DI vistare, ai sensi dell'art. 15 della l.r. n. 18/2007, la deliberazione di Giunta comunale n. 171 del 08/10/2024 con la quale il Comune di Palmi (RC), adotta il provvedimento finale del procedimento di accertamento del gravame di uso civico e per l'effetto prende atto ed approva la relazione di accertamento prodotta dal PID incaricato, dalla quale risulta che i terreni individuati catastalmente al foglio di foglio di mappa n. 22 particelle nn. 708, 709, 710, 711, 712, 714, 750, 65 e 67 del Comune di Palmi (RC), **non risultano gravati da uso civico**;

DI PRECISARE che la deliberazione di Giunta n. 171 del 08/10/2024 del Comune di Palmi (RC) diviene efficace a seguito del presente provvedimento;

DI INSERIRE il presente accertamento nel Registro Generale delle Terre Civiche della Regione Calabria che ha funzioni di pubblicità puramente notiziale;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dirigente Generale, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto delle Reg. UE 2016/679 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della L.R. 6 aprile 2011, n. 11, e nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Comune interessato, al PID, all'Ufficio del Commissariato degli Usi Civici della Calabria ed al Dipartimento regionale Salute e welfare Settore "Edilizia Sanitaria e investimenti tecnologici attuazione investimenti PNRR – Missione Salute";

DI RICHIAMARE la competenza del Comune di Palmi (RC) in ordine alla vigilanza ed alla gestione dei beni di uso civico ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23 della l.r. 18/2007 e ss.mm.ii. nonché ai sensi della normativa vigente in materia di governo del territorio;

DI STABILIRE che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR, entro 60 giorni, per questioni dirette a censurare l'iter procedimentale dell'atto o ricorso al Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici per l'accertamento della esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico ovvero della qualità demaniale delle particelle oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 della legge 1766/1927.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Elia Gullo
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
FRANCESCA PALUMBO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Giuseppe Iiritano
(con firma digitale)